



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

Servizio: TECNICO

**N. 82
del
27/04/2023**

Responsabile del Servizio : CAREGGIO Carlo Guido

OGGETTO :

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER "DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI PIAZZA CASTELLO PER EVENTI ALL'APERTO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RESIDENZE SABAUDE, UN TERRITORIO DA RE" - CUP C64H22000900001 - CIG Z143AD5DE7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa, e l'articolo 109 c. 2, che – per i comuni privi di personale di qualifica dirigenziale – assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

Visti altresì l'articolo 147-bis (in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile), 153 c. 5 (che stabilisce che le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria), 183 e 191 (sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa), ed infine 192 (che prescrive la necessità di adottare una apposita determina a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

Visti altresì

- o lo Statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti / responsabili di servizio;
- o il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli artt. 7, 13 e 14 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
- o il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, l'art. 28 sulle procedure di impegno di spesa;
- o il Decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2021 di nomina a Responsabile del Servizio "*Area Tecnica*";

Premesso che:

- o con deliberazione G.C. n. 63 in data 02/07/2023 è stata approvata la partecipazione del Comune di Agliè - in qualità di comune aggregato nell'ambito dell'aggregazione di Comuni del sito UNESCO "Residenze Reali Sabaude" con Città di Torino capofila - all'Avviso del Ministero del Turismo per l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete della città creative UNESCO;
- o in risposta all'avviso pubblico è stata presentata dal Comune di Torino quale comune capofila dell'aggregazione tra i Comuni di Torino, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Agliè, Bra e Venaria Reale costituita per il sito UNESCO Residenze della famiglia reale dei Savoia, la domanda di finanziamento prot. 9965/22 con allegata proposta progettuale denominata "*Residenze sabaude, un territorio da Re*";
- o nel Decreto Direttoriale del 5 dicembre 2022, prot. n. 16905, recante l'elenco delle idee progetto ammesse al contributo del Fondo di cui si è fatta menzione, è inclusa l'idea progetto denominata "*Residenze sabaude, un territorio da Re*" – CUP: C64H22000900001;
- o è stato sottoscritto da parte del sindaco del Comune di Torino (capofila) il disciplinare d'obblighi regolante i rapporti tra il Ministero del Turismo e il Comune di Torino per l'attuazione della predetta idea progetto denominata "*Residenze sabaude, un territorio da Re*";
- o nell'idea progetto ammessa a contributo, per il Comune di Agliè sono previste opere di carattere edilizio ed impiantistico per dotare la Piazza Castello di impiantistica permanente e versatile per consentire diversi layout di eventi all'aperto nella suggestiva cornice del Castello Ducale;

Preso atto che:

- o con deliberazione C.C. n. 8 in data 24/03/2023 è stato approvato ai sensi dell'art. 162 del "T.U. enti locali" il DUPS (o Documento Unico di Programmazione Semplificato) relativo al triennio 2023/2025;
- o con deliberazione C.C. n. 9 in data 24/03/2023 è stato approvato ai sensi dell'art. 162 del "T.U. enti locali" il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- o si rende necessario procedere, in primis, con la redazione del progetto definitivo delle opere di carattere edilizio ed impiantistico inserite nell'idea progetto e a tal scopo occorre affidare

l'incarico in parola ad un soggetto esterno all'amministrazione comunale, vista la carenza in organico di personale tecnico in possesso delle necessarie competenze e di specifica professionalità;

- è stato contattato dall'amministrazione comunale l'Ing. Antonino Mangano, con studio in Via Ornavasso, 7 a Torino, C.F. MNGNNN49E07A638R – P.IVA 02735940013, il quale per il progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per “dotazioni impiantistiche di Piazza Castello per eventi all'aperto” nell'ambito del progetto “Residenze sabaude, un territorio da Re” ha formulato preventivo in data 28/03/2023, registrato al prot. n. 2527 in data 29/03/2023 per un importo netto di € 3.783,10, oltre oneri contributivi 4% (€ 151,32) e IVA 22% (€ 865,57);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Rilevato che in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) della L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021, si procede mediante affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro “[...] anche senza consultazione di più operatori economici”, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023;

Dato atto che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento - RUP lo scrivente Ing. Carlo Guido Careggio, nella sua qualità di responsabile del "servizio"

Dato ancora atto che:

- nel rispetto delle seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni:
 - art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 1, della legge 22 gennaio 2016, n. 10, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale è obbligatorio ricorrere al MEPA o ad altri sistemi telematici tipo quello messo a disposizione dalla Centrale Regionale
- i servizi richiesti non rientrano tra le convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. e non si può procedere mediante utilizzo del MEPA poiché non risultano presenti nelle categorie merceologiche ivi contemplate;
- l'importo del servizio oggetto della presente determinazione, posto a base di affidamento – ammontante a € 3.783,10, oltre oneri contributivi e IVA – è inferiore ai 139.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) della legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto senza procedura di gara;
- l'Ing. Antonino Mangano, con studio in Via Ornavasso, 7 a Torino, C.F. MNGNNN49E07A638R – P.IVA 02735940013, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico;
- il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 4.800,00, oneri contributivi (€ 151,32) ed IVA al 22% (€ 865,57) inclusi;

Ritenuto in proposito di ricorrere all'adozione in modo semplificato della prescritta determinazione a contrarre, come già consentito dal secondo periodo dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è l'acquisizione, da parte dell'ente, del progetto definitivo-esecutivo e la successiva direzione lavori per realizzare "Dotazioni impiantistiche di Piazza Castello per eventi all'aperto" nell'ambito del progetto "*Residenze sabaude, un territorio da Re*";
- oggetto del contratto sono i servizi di architettura e ingegneria per progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori per "Dotazioni impiantistiche di Piazza Castello per eventi all'aperto" nell'ambito del progetto "*Residenze sabaude, un territorio da Re*"; il contratto per il servizio in oggetto sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32 c. 14 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. mediante "lettera commerciale", disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune e l'affidatario del servizio, che tiene luogo del contratto di appalto stipulato in forma amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; le clausole negoziali essenziali sono contenute nella "lettera commerciale";
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 120/2020 così come poi sostituito dall'art. 51 della legge n. 108/2021, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., e dalla normativa di settore;

Dato atto infine, in ossequio all'art. 32, comma 2, del DLgs. 50/2016, che:

- l'oggetto dell'affidamento è "servizi di architettura e ingegneria";
- l'importo dell'affidamento è di 3.783,10 euro, oltre ad oneri contributivi e IVA;
- il fornitore è l'Ing. Antonino Mangano, con studio in Via Ornavasso, 7 a Torino, C.F. MNGNNN49E07A638R – P.IVA 02735940013;
- le ragioni della scelta del fornitore sono le capacità professionali ed il valore economico dell'affidamento;

Visto:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, co. 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare ovvero, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e che l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai lavori e servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai cinque uomini giorno e non ricorrono le attività pericolose descritte nella medesima norma (comma 3-bis);
- la determinazione dell'Avcp - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all'art. 7 del DLgs 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 123/2007, e successivamente riprodotto nel citato art. 26, c.3, del DLgs 81/08 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG (che è Z143AD5DE7);
- è stato acquisito on-line il certificato di regolarità contributiva di Ing. Antonino Mangano - prot. INARCASSA.0508651.03-04-2023 del 03/04/2023 – dal quale il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- il CUP del progetto "*Residenze sabaude, un territorio da Re*" è C64H22000900001.

Dato atto che il provvedimento presenta le caratteristiche specifiche di coerenza e regolarità tecnica – così come verificate internamente dall'istruttore – ferma restando la unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini di interlocuzione esterna;

Dato atto che con il precedente capoverso si ritiene assolto il principio del vincolo previsto dal cd. PTPCT (il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza") quale misura alternativa nel caso di impossibilità di rotazione delle figure dei responsabili di servizio;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità amministrativa e al tempo tecnica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del vigente regolamento comunale dei controlli interni;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 c. 1 lett. a) della legge n. 108/2021, dell'incarico professionale per il progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per "dotazioni impiantistiche di Piazza Castello per eventi all'aperto" nell'ambito del progetto "*Residenze sabaude, un territorio da Re*" all'Ing. Antonino Mangano, con studio in Via Ornavasso, 7 a Torino, C.F. MNGNNN49E07A638R – P.IVA 02735940013, approvando il preventivo di spesa acquisito al protocollo n. 2527 in data 29/03/2023, che prevede un importo netto di € 3.783,10 – oltre oneri contributivi Inarcassa 4% pari ad € 151,32 ed IVA 22% pari a € 865,57 – per un totale di € 4.800,00 oneri contributivi e IVA inclusa.
2. di impegnare la spesa complessiva di € 4.800,00 (oneri contributivi e IVA compresa), relativa a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento e nel rispetto delle norme e principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, dPCM 28/12/2011, d.lgs. n. 126/2014, nel seguente modo:

IMPORTO	MISSIONE	PROG	COFOG	P.F. 5° LIVELLO	CAP. PEG	ESIGI-BILITA'	FINANZI-ATA DA	IMPEGNO N.
€ 4.800,00	-----//	-----//	-----//	-----//	267.2	2023	CMP	138

3. di dare atto che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla L. n. 136/2010, artt. 3 e 6, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito dall'ANAC è Z143AD5DE7;
4. di dare atto che il CUP del progetto "*Residenze sabaude, un territorio da Re*" è C64H22000900001;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del servizio;
6. di dare atto che, a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, la responsabilità del procedimento è mantenuta in capo a sé medesimo;
7. di prendere e dare atto che Responsabile Unico del Procedimento - RUP di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m. è sé medesimo, che implica la funzione di «direttore dell'esecuzione del contratto» nel rispetto del Titolo V della Parte II del d.lgs. n. 50/2016;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Piemonte entro i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 119;
9. di attestare che, in ordine al "*conflitto d'interessi*" in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno:
 - o non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241 del 1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
 - o non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente